

DELIBERAZIONE 16 MAGGIO 2013
208/2013/R/EEL

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO A REINTEGRAZIONE DEI COSTI DI GENERAZIONE PER GLI ANNI 2010 E 2011 RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE MONTEMARTINI, ESSENZIALE PER IL PIANO DI EMERGENZA DELLA CITTÀ DI ROMA.

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 48/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 maggio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2005, n. 238/05 (di seguito: deliberazione 238/05);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 161/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la lettera di AceaElectrabel Trading S.p.A. (di seguito: AceaElectrabel Trading) datata 16 dicembre 2009, prot. Autorità n. 75023 del 21 dicembre 2009 (di seguito: lettera 16 dicembre 2009);
- la lettera di AceaElectrabel Trading datata 26 novembre 2010, prot. Autorità n. 39892 del 3 dicembre 2010 (di seguito: lettera 26 novembre 2010);

- la comunicazione di GdF-Suez Energia Italia S.p.A. (di seguito: GdF-Suez Energia Italia) in data 26 agosto 2011, prot. Autorità n. 22352, del 29 agosto 2011 (di seguito: comunicazione 26 agosto 2011);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 15 settembre 2011, prot. Autorità n. 23596, del 15 settembre 2011 (di seguito: comunicazione 15 settembre 2011);
- la comunicazione di Terna datata 5 ottobre 2011, prot. Autorità n. 25393, del 5 ottobre 2011 (di seguito: comunicazione 5 ottobre 2011);
- la lettera di Acea Energia Holding S.p.A. (di seguito: Acea Energia Holding) datata 30 novembre 2011, prot. Autorità n. 31809, del 5 dicembre 2011 (di seguito: lettera 30 novembre 2011)
- la comunicazione congiunta di Acea Energia Holding e di GdF-Suez Energia Italia datata 18 febbraio 2013, prot. Autorità n. 8503, del 4 marzo 2013 (di seguito: comunicazione 18 febbraio 2013);
- la comunicazione di Acea Energia Holding datata 7 maggio 2013, prot. Autorità n. 16890, dell'8 maggio 2013 (di seguito: comunicazione 8 maggio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1, della deliberazione 111/06 prevede che Terna predisponga e pubblichi sul proprio sito internet l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: l'elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11, della citata deliberazione stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, della deliberazione 111/06, l'Autorità determina con cadenza annuale, per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito: corrispettivo di reintegrazione) e che detto corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- l'impianto di produzione Montemartini, che si compone di un'unità, identificata da Terna con il codice UP-Montemart_1 (di seguito: impianto Montemartini), è stato inserito nell'elenco degli impianti essenziali per gli anni 2010 e 2011, in quanto elemento essenziale del piano di emergenza della città di Roma predisposto dalla stessa Terna;
- AceaElectrabel Trading, con le lettere 16 dicembre 2009 e 26 novembre 2010, ha presentato all'Autorità istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi, rispettivamente per gli anni 2010 e 2011, in relazione all'impianto Montemartini, secondo la modalità prevista dalla deliberazione 111/06;
- l'impianto in oggetto è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi:
 - per l'anno 2010, secondo la procedura di silenzio-assenso indicata al comma 63.11 della deliberazione 111/06;
 - per l'anno 2011, con la deliberazione ARG/elt 247/10;

- con la deliberazione ARG/elt 161/10, che ha modificato e integrato la deliberazione 111/06, l'Autorità ha tra l'altro esplicitato i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime di reintegrazione dei costi;
- il testo vigente della deliberazione 111/06, come modificato e integrato dalla deliberazione ARG/elt 161/10 e da successive deliberazioni, stabilisce, al comma 65.18, che, nel caso di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi prima dell'anno 2010, il corrispettivo a reintegrazione dei costi sia determinato con la metodologia applicata prima dell'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 161/10;
- l'impianto Montemartini è stato ammesso alla reintegrazione dei costi anche in anni anteriori all'anno 2010 e che, conseguentemente, risulta soggetto alla disposizione di cui al citato comma 65.18;
- con riferimento agli anni anteriori all'anno 2010, rispetto ai quali l'impianto Montemartini è stato ammesso al regime di reintegrazione, il corrispettivo di reintegrazione è stato determinato applicando i criteri previsti dalla deliberazione 238/05;
- la deliberazione 238/05 ha fissato il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per gli impianti ammessi alla reintegrazione per gli anni 2005 e 2006, stabilendo una procedura di calcolo che prevede l'utilizzo dei costi fissi riconosciuti calcolati per l'anno 2004;
- la procedura di calcolo di cui al precedente alinea prevede, in particolare, che il valore dei costi fissi riconosciuti in ciascun anno sia ottenuto applicando al livello dei costi fissi riconosciuti su base annua nell'anno precedente:
 - a) una percentuale di riduzione pari al rapporto tra il numero di mesi di iscrizione dell'impianto essenziale nell'elenco degli impianti essenziali e il numero di mesi dell'anno;
 - b) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
 - c) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari, pari, per tutto il periodo di applicazione del meccanismo, al 4%;
- la procedura di determinazione dei costi fissi riconosciuti di cui ai precedenti alinea è risultata adottabile anche per l'impianto Montemartini, in quanto l'Autorità aveva determinato anche per tale impianto il livello di costi fissi riconosciuti per l'anno 2004 nell'ambito della valutazione dei costi non recuperabili (noti anche come *stranded cost*), di cui alla legge 83/03;
- la procedura per la determinazione dei costi variabili riconosciuti, introdotta dalla deliberazione 238/05, prevede che i costi di sbilanciamento effettivo siano riconosciuti valorizzando il saldo fisico di sbilanciamento effettivo al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima, ad eccezione dell'energia relativa alla fornitura di riserva primaria, che viene valorizzata al prezzo di sbilanciamento effettivo;
- secondo quanto indicato da Terna con le comunicazioni 15 settembre e 5 ottobre 2011, il ruolo di utente del dispacciamento dell'impianto Montemartini è stato ricoperto:
 - dall'1 gennaio 2010 al 31 luglio 2011 dalla società GdF-Suez Energy Management S.p.A. (di seguito: GdF-Suez Energy Management), che è

- stata oggetto di un'operazione di fusione mediante incorporazione in GdF-Suez Energia Italia nel corso dell'anno 2011;
- dall'1 agosto 2011 al 30 settembre 2011 da GdF-Suez Energia Italia;
 - dall'1 ottobre 2011 da Acea Energia Holding;
- con la comunicazione 26 agosto 2011, GdF-Suez Energia Italia ha fornito all'Autorità i dati sull'impianto Montemartini per ottenere la reintegrazione dei costi in relazione all'anno 2010; e che, successivamente, con la lettera 30 novembre 2011, anche Acea Energia Holding ha avanzato analoga istanza per il medesimo anno;
 - con la comunicazione 18 febbraio 2013, Acea Energia Holding e GdF-Suez Energia Italia hanno congiuntamente richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che siano riconosciuti ad Acea Energia Holding gli importi del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'impianto Montemartini con riferimento agli anni 2010 e 2011;
 - i dati resi disponibili da GdF-Suez Energia Italia con la comunicazione 26 agosto 2011, in relazione all'anno 2010, sono stati confermati da Acea Energia Holding con la comunicazione 8 maggio 2013, che include altresì i dati sull'impianto Montemartini relativi all'anno 2011;
 - tra i ricavi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione è incluso l'importo dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, di cui agli articoli 35 e 36, della deliberazione 48/04;
 - la vigente metodologia di calcolo dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, di cui all'articolo 36, della deliberazione 48/04 (di seguito: corrispettivo *S*), non consente di stabilire - in modo diretto e senza l'adozione di specifiche ipotesi - l'importo del corrispettivo medesimo riferito a una specifica unità di produzione;
 - se, in un sottoinsieme delle ore critiche di un dato anno, all'operatore di mercato non è associata alcuna capacità produttiva ammessa alla remunerazione della disponibilità - ad esempio, a causa dell'interruzione dell'attività da parte dell'operatore di mercato nel corso dell'anno, come accaduto nel caso dell'unità Montemartini nell'anno 2011 - i parametri rappresentativi dei ricavi effettivi dello stesso nell'ambito della metodologia di determinazione del corrispettivo *S* (*RICE_m* e, per gli anni 2010 e 2011, *RICE_{Fm}*) assumono valori pari a zero in corrispondenza delle ore citate; e che, nella fattispecie appena descritta, l'assenza di ricavi rischia di fornire segnali distorti sul grado di sofferenza economico-finanziaria dell'operatore di mercato considerato, specialmente in sede di comparazione con un altro operatore che, pur disponendo di capacità ammessa alla remunerazione per *ciascuna* ora critica, è caratterizzato dal medesimo importo di ricavi effettivi;
 - rispetto agli impianti ammessi alla reintegrazione dei costi, gli utenti del dispacciamento sono tipicamente esposti sotto il profilo finanziario per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; e che il riconoscimento di un acconto è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati;
 - l'impianto Montemartini è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi anche per gli anni 2012 e 2013.

RITENUTO OPPORTUNO CHE:

- Terna riconosca, ad Acea Energia Holding, un acconto del corrispettivo di reintegrazione relativo agli anni 2010 e 2011 con riferimento all'impianto Montemartini, precisando che, in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione di cui al comma 63.13, si terrà conto degli esiti delle verifiche in corso di svolgimento sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione e degli effetti dell'implementazione delle disposizioni in tema di ulteriore corrispettivo a remunerazione della capacità produttiva contenute nel presente provvedimento;
- l'importo del citato acconto sia cautelativamente determinato come pari a una quota parte dell'ammontare dei costi fissi riconosciuti determinati secondo la metodologia richiamata nei precedenti alinea e considerando un margine di sicurezza per tenere conto di eventuali rettifiche da apportare ai valori delle voci del margine di contribuzione a valle degli approfondimenti in corso e dell'applicazione della presente deliberazione;
- al fine di determinare l'importo del corrispettivo S relativo all'unità di produzione Montemartini - e, più in generale, di una qualsiasi unità di produzione essenziale per la sicurezza del sistema elettrico ammessa al regime di reintegrazione dei costi (di seguito: unità a reintegrazione) a decorrere dall'anno 2010 incluso - sia introdotto il concetto di *operatore di mercato – unità essenziale remunerata*, che è un operatore di mercato virtuale, individuato in modo da rappresentare una e una sola unità a reintegrazione nell'ambito del calcolo del corrispettivo S ; e che l'importo del corrispettivo S riconosciuto da Terna a un operatore di mercato diverso da quelli virtuali (di seguito: operatore ordinario) sia definito come somma tra l'importo del corrispettivo S dell'operatore ordinario, determinato escludendo dalla sua capacità le eventuali unità a reintegrazione, e gli importi del corrispettivo S relativi alle unità a reintegrazione di cui dispone;
- in sede di calcolo degli importi del corrispettivo S relativi agli anni 2010 e seguenti, qualora la variabile prezzo $Pe_{eff,h,m}$ dei parametri rappresentativi dei ricavi effettivi assuma un valore pari a zero in una data ora critica a causa del fatto che, in quell'ora, l'operatore considerato non dispone di alcune capacità ammessa alla remunerazione della disponibilità, detto valore sia sostituito dal corrispondente valore della variabile prezzo $Prif_h$ applicata nel calcolo dei ricavi di riferimento

DELIBERA

1. Terna riconosce, ad Acea Energia Holding, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per gli anni 2010 e 2011, il cui importo è indicato nell'*Allegato A*.
2. Terna dà seguito alla disposizione di cui al precedente punto in tempo utile per consentire l'erogazione del citato acconto entro il 31 maggio 2013.

3. L'Allegato A alla deliberazione 48/04 è modificato e integrato nei termini di seguito indicati:
- all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:
 “**operatore di mercato – unità essenziale remunerata** è l'operatore di mercato virtuale che rappresenta una e una sola unità essenziale remunerata; tra un operatore di mercato – unità essenziale remunerata e l'associata unità di produzione sussiste una corrispondenza biunivoca;”
 “**unità essenziale remunerata** è l'unità di produzione che presenta contestualmente le seguenti caratteristiche: a) è inserita nell'elenco degli impianti essenziali, di cui al comma 63.1 della deliberazione n. 111/06; b) è ammessa alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, di cui al Titolo 4 della presente deliberazione; c) è ammessa al regime di reintegrazione dei costi, ai sensi del comma 63.11 della deliberazione n. 111/06;”
 - all'articolo 1 è aggiunto il seguente riferimento normativo:
 “**deliberazione n. 111/06** è la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;”
 - al comma 35.13, le parole “comma 36.5.12” sono sostituite dalle parole “comma 36.5.11”;
 - al comma 36.5.1, prima delle parole “Per gli anni dal 2010 al 2012 incluso” sono aggiunte le parole: “Salvo quanto previsto al comma 36.5.11”;
 - dopo il comma 36.5.11, sono aggiunti i commi seguenti: “
 36.5.12 A partire dall'anno 2010 incluso, se il valore del parametro $P_{eff_{h,m}}$ è pari a zero in alcune ore h a causa del fatto che l'operatore considerato non dispone di alcuna capacità di cui al comma 31.1, detto valore è sostituito dal corrispondente valore del parametro P_{rif_h} .
 36.5.13 A partire dall'anno 2010 incluso, in presenza di unità essenziali remunerate:
 a) il novero degli operatori di mercato considerati ai fini della determinazione del corrispettivo S include gli operatori di mercato – unità essenziali remunerate;
 b) l'importo del corrispettivo S riconosciuto da Terna a ciascun operatore di mercato diverso dagli operatori di mercato – unità essenziali remunerate è pari alla somma tra l'importo del corrispettivo S , determinato escludendo dalla capacità dell'operatore considerato le eventuali unità essenziali remunerate, e gli importi dello stesso corrispettivo relativi alle unità essenziali remunerate di cui il medesimo operatore dispone.”
4. Terna dà seguito alla disposizione di cui al precedente punto in tempo utile per consentire l'erogazione dei conguagli degli importi del corrispettivo S entro il 31 ottobre 2013.
5. Il presente provvedimento è comunicato alle società Acea Energia Holding e Terna.
6. La presente deliberazione, ad eccezione dell'*Allegato A* e il testo della deliberazione 48/04, come modificato dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni